

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 21 ottobre 2015, n. 0221/Pres.

Regolamento concernente le misure, i criteri e le modalità per la concessione di contributi per l'avvio di forme associate o societarie di attività professionali tra soggetti che esercitano la medesima o diverse professioni ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni).

Modifiche e integrazioni approvate da:

DPRReg. 30/3/2016, n. 058/Pres. (B.U.R. 13/4/2016, n. 15).

DPRReg. 26/7/2021, n. 0125/Pres. (B.U.R. 4/8/2021, n. 31).

Vedi anche quanto disposto dall'art. 7, c. 6, L.R. 13/2021 (B.U.R. 11/8/2021, S.O. n. 28).

Art. 1	Finalità
Art. 2	Definizioni
Art. 3	Soggetti beneficiari e requisiti
Art. 4	Iniziative finanziabili e spese ammissibili
Art. 5	Modalità di comunicazione e presentazione degli atti
Art. 6	Regime d'aiuto
Art. 7	Modalità per la presentazione delle domande
Art. 8	Concessione del contributo
Art. 9	Ammontare del contributo
Art. 10	Rendicontazione ed erogazione del contributo
Art. 11	Documentazione giustificativa della spesa
Art. 12	Erogazione del contributo in via anticipata
Art. 13	Obblighi del beneficiario e vincolo destinazione dei beni
Art. 14	Cause di rideterminazione del contributo concesso
Art. 15	Cause di revoca del contributo concesso
Art. 16	Ispezioni e controlli
Art. 17	Rinvio
Art. 18	Norme transitorie
Art. 19	Abrogazione
Art. 20	Entrata in vigore

Art. 1
(Finalità)

1. Il presente regolamento disciplina le misure, i criteri e le modalità per la concessione di contributi per l'avvio di forme associate o societarie di attività professionali tra soggetti che esercitano la medesima o diverse professioni, ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni), di seguito denominata legge.

Art. 2
(Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
- a) ufficio competente: Servizio competente in materia di professioni;
 - b) inizio dell'attività professionale: data di rilascio del certificato di attribuzione del numero di partita I.V.A. da parte dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente relativo all'attività professionale in forma associata o societaria;
 - c) periodo contributivo: arco temporale compreso tra la data di presentazione della domanda e la data di presentazione del rendiconto. Qualora nella domanda di contributo siano inserite spese già sostenute nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda, l'inizio del periodo contributivo coincide con la data del primo documento di spesa ammesso a contributo;¹
 - d) triennio: primi tre anni di svolgimento dell'attività professionale in forma associata o societaria decorrenti dalla data di inizio della medesima attività professionale;
 - e) soggetto legittimato: per gli studi associati di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), il professionista formalmente designato a rappresentare lo studio e per le società di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), il legale rappresentante della società;
 - e bis) giovani: professionisti che non hanno compiuto ancora il trentaseiesimo anno di età;²
 - f) data di conclusione dell'iniziativa: data dell'ultimo documento di spesa ammesso a rendicontazione;
 - g) piano di spesa: l'elenco delle spese per le quali viene chiesto il contributo, corrispondenti a quelle indicate nel prospetto analitico delle spese di cui all' articolo 7, comma 2, lettera b);
 - h) abitazione principale: unità immobiliare in cui il beneficiario risiede anagraficamente e dimora abitualmente.³

Art. 3
(Soggetti beneficiari e requisiti)

¹ Lettera sostituita da art. 1, c. 1, DPRReg. 30/3/2016, n. 058/Pres. (B.U.R. 13/4/2016, n. 15).

² Lettera aggiunta da art. 1, c. 1, lett. a), DPRReg. 26/7/2021, n. 0125/Pres. (B.U.R. 4/8/2021, n. 31).

³ Lettera sostituita da art. 1, c. 1, lett. b), DPRReg. 26/7/2021, n. 0125/Pres. (B.U.R. 4/8/2021, n. 31).

1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente regolamento:
- a) gli studi associati composti esclusivamente da soggetti appartenenti ad almeno una delle seguenti tipologie:
 - 1) prestatori di attività professionali ordinistiche regolarmente iscritti a ordini o collegi professionali ai sensi dell'articolo 2229 del Codice civile;
 - 2) prestatori di attività professionali non ordinistiche, titolari di forme di assicurazione per la responsabilità civile per danni arrecati nell'esercizio dell'attività professionale,⁴ iscritti in qualità di professionisti⁵ ad una associazione professionale inserita, ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate), nell'elenco delle associazioni professionali che rilasciano l'attestato di qualità dei servizi, pubblicato dal Ministero competente nel proprio sito internet;
 - 3) prestatori di attività professionali non ordinistiche iscritti in qualità di professionisti⁶ ad un'associazione inserita nel registro delle associazioni di cui all'articolo 4 della legge regionale n. 13/2004;
 - 3 bis) prestatori di attività professionali, titolari di forme di assicurazione per la responsabilità civile per danni arrecati nell'esercizio dell'attività professionale, iscritti in qualità di professionisti ad albi o elenchi tenuti da Amministrazioni pubbliche o Enti pubblici;⁷
 - b) le società tra professionisti costituite ai sensi dell'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012), regolarmente iscritte al registro delle imprese e presso l'ordine o il collegio professionale di appartenenza, secondo quanto disposto dal decreto del Ministro della Giustizia 8 febbraio 2013, n. 34 (Regolamento in materia di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell'articolo 10, comma 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183);
 - c) le società diverse da quelle di cui alla lettera b), costituite nel rispetto delle normative di settore, composte esclusivamente da soggetti appartenenti ad almeno una delle tipologie di prestatori di attività professionali di cui al comma 1, lettera a), numeri 1), 2), 3) e 3 bis) e regolarmente iscritte al registro delle imprese, ove previsto.⁸

2. Sono ammessi al contributo gli studi associati e le società di cui al comma 1, lettere b) e c) che:

- a) hanno sede legale o operativa nel territorio regionale;
- b) hanno iniziato l'attività professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera b), da non più di tre anni;
- c) svolgono attività professionale che rientra nelle prerogative dell'iscrizione dei componenti dello studio associato o della società agli albi o elenchi di cui al comma 1, lettera a) punti 1, 2, 3 e 3 bis.⁹

⁴ Parole aggiunte da art. 2, c. 1, lett. a), DPRReg. 30/3/2016, n. 058/Pres. (B.U.R. 13/4/2016, n. 15).

⁵ Parole aggiunte da art. 2, c. 1, lett. a), DPRReg. 26/7/2021, n. 0125/Pres. (B.U.R. 4/8/2021, n. 31).

⁶ Parole aggiunte da art. 2, c. 1, lett. b), DPRReg. 26/7/2021, n. 0125/Pres. (B.U.R. 4/8/2021, n. 31).

⁷ Numero aggiunto da art. 2, c. 1, lett. c), DPRReg. 26/7/2021, n. 0125/Pres. (B.U.R. 4/8/2021, n. 31).

⁸ Lettera sostituita da art. 2, c. 1, lett. d), DPRReg. 26/7/2021, n. 0125/Pres. (B.U.R. 4/8/2021, n. 31).

⁹ Lettera sostituita da art. 2, c. 1, lett. e), DPRReg. 26/7/2021, n. 0125/Pres. (B.U.R. 4/8/2021, n. 31).

2 bis. Sono esclusi gli studi associati e le società di cui al comma 1, lettere b) e c) che hanno tra i componenti almeno uno dei seguenti soggetti:

- 1) lavoratori dipendenti a tempo indeterminato;
- 2) titolari di pensione di vecchiaia o di anzianità erogata dall'I.N.P.S. o da altre casse pubbliche o private;
- 3) collaboratori di impresa familiare;
- 4) artigiani;
- 5) commercianti;
- 6) coltivatori diretti;
- 7) titolari di impresa individuale;
- 8) amministratori di società di persone o di capitali, diverse da quelle per cui si richiede il contributo.¹⁰

3. Sono escluse dal beneficio le società di fatto e le società unipersonali.¹¹

4. I requisiti di cui ai commi 1, e 2 e 2 bis, devono permanere per l'intera durata del periodo contributivo.¹²

Art. 4

(Iniziativa finanziabili e spese ammissibili)

1. Sono ammesse a contributo le istanze che determinano, applicate le intensità d'aiuto previste dall'articolo 9, commi 1 e 1 bis, un contributo compreso tra 1.500,00 euro e 30.000,00 euro. Le spese devono essere strettamente connesse all'avvio e al funzionamento dei primi tre anni di attività professionale.¹³

2. Sono ammesse a contributo le seguenti tipologie di spesa:

- a) attrezzature tecnologiche finalizzate all'impianto e allo svolgimento dell'attività, beni strumentali, macchine d'ufficio, attrezzature e hardware, con l'esclusione dei beni di facile consumo;
- b) arredi;
- c) spese obbligatorie per l'esercizio della professione mediante l'utilizzo di strumentazione professionale;
- d) software;
- e) realizzazione o revisione di un sito internet;
- f) spese per l'attivazione di un indirizzo di posta elettronica certificata e suo mantenimento;
- g) sistemi di sicurezza per contrastare atti criminosi, quali impianti di allarme, blindature, porte e rafforzamento serrature, telecamere antirapina e sistemi antifurto, casseforti, nonché interventi similari; tali spese non possono essere

¹⁰ Comma aggiunto da art. 2, c. 1, lett. f), DPRReg. 26/7/2021, n. 0125/Pres. (B.U.R. 4/8/2021, n. 31).

¹¹ Comma sostituito da art. 2, c. 1, lett. g), DPRReg. 26/7/2021, n. 0125/Pres. (B.U.R. 4/8/2021, n. 31).

¹² Comma sostituito da art. 2, c. 1, lett. h), DPRReg. 26/7/2021, n. 0125/Pres. (B.U.R. 4/8/2021, n. 31).

¹³ Comma sostituito da art. 3, c. 1, lett. a), DPRReg. 26/7/2021, n. 0125/Pres. (B.U.R. 4/8/2021, n. 31).

- effettuate per l'abitazione principale;
- h) iscrizione a associazioni o enti che favoriscono e tutelano la professione ed erogano servizi connessi con l'attività professionale esercitata;
 - i) abbonamenti a pubblicazioni specializzate e a banche dati;
 - j) testi;
 - k) materiali e servizi relativi a pubblicità e attività promozionali;
 - l) adempimenti previsti per legge per l'avvio e l'esercizio dell'attività professionale, consistenti in: contributi minimi per oneri previdenziali, premio di assicurazione per la responsabilità professionale e la tutela legale, se obbligatoria, e spese connesse con l'iscrizione a ordini e collegi professionali, con l'esclusione dei corsi di formazione e aggiornamento professionale;
 - m) adeguamento o ristrutturazione dei locali adibiti o da adibire all'esercizio dell'attività professionale, se diversi dall'abitazione principale. Qualora l'utilizzo dell'immobile, oggetto di spese di adeguamento o ristrutturazione sia condiviso con altri soggetti, le spese di ristrutturazione sono riconosciute esclusivamente per la quota parte riferita ai locali utilizzati dal beneficiario per l'esercizio dell'attività professionale. Rientrano le spese sostenute per opere edili, per realizzazione o adeguamento di impiantistica generale e relative spese di progettazione, direzione e collaudo, nei limiti massimi fissati ai sensi del decreto del Presidente della Regione 20 dicembre 2005, n. 453 (legge regionale 31 maggio 2002, n.14 articolo 56, comma 2. Determinazione aliquote spese di progettazione, generale e di collaudo). Il limite massimo di spesa è pari a 10.000,00 euro e i locali oggetto dell'intervento devono essere di proprietà del beneficiario o nella disponibilità dello stesso mediante adeguato titolo almeno fino al termine di scadenza del vincolo di destinazione di cui all'articolo 13;
 - n) locazione di immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente all'esercizio dell'attività professionale, se diversi dall'abitazione principale, nel limite massimo di spesa pari a 10.000,00 euro e per il periodo massimo finanziabile di dodici mesi;
 - o) premio e spese di istruttoria per l'ottenimento di garanzie, in forma di fidejussioni, rilasciate nell'interesse del professionista beneficiario da banche o istituti assicurativi, nel limite di spesa massima pari a 2.000,00 euro;
 - p) spese connesse all'attività di certificazione della spesa, relative alle modalità di rendicontazione di cui all'articolo 41 bis della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso), nel limite massimo di 1.000,00 euro.¹⁴

3. Le spese ammissibili sono al netto dell'IVA e possono comprendere eventuali dazi doganali e costi per installazione, trasporto, imballo e montaggio relativi alle spese di cui al comma 2, con l'esclusione di qualsiasi ricarico per le spese generali.¹⁵

4. Sono ammissibili anche le spese al lordo dell'IVA, qualora l'imposta sia indetraibile e rappresenti un costo riconoscibile.

¹⁴ Comma sostituito da art. 3, c. 1, lett. b), DPRReg. 26/7/2021, n. 0125/Pres. (B.U.R. 4/8/2021, n. 31).

¹⁵ Comma sostituito da art. 3, c. 1, lett. c), DPRReg. 26/7/2021, n. 0125/Pres. (B.U.R. 4/8/2021, n. 31).

5. Sono escluse le seguenti spese:
- a) acquisto di beni usati o in qualsiasi modo ricondizionati, immobili, veicoli di ogni tipo e mezzi di trasporto;
 - b) acquisizione di beni mediante contratto di leasing.¹⁶

6. Sono ammissibili esclusivamente le spese effettuate nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda ed entro i termini indicati all'articolo 10, commi 1 e 2, purché sostenute nel triennio cui all'articolo 2, comma 1, lettera d).¹⁷

Art. 5

*(Modalità di comunicazione degli atti)*¹⁸

1. Le istanze di contributo sono presentate esclusivamente tramite sistema telematico dedicato accessibile dal sito web della Regione.

2. Le comunicazioni successive all'istanza fra l'ufficio competente e gli interessati avvengono a mezzo posta elettronica certificata (PEC), con firma digitale, con osservanza dell'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale). Ai fini del rispetto dei termini previsti dal presente regolamento, fa fede la marcatura temporale prevista dal sistema di trasmissione. Dichiarazioni o atti recanti la sottoscrizione con firma autografa, devono essere accompagnati, a pena nullità, da copia del documento d'identità del sottoscrittore.

Art. 6

(Regime d'aiuto)

1. I contributi sono concessi a titolo di aiuto de minimis nel rispetto integrale delle condizioni poste dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L 352 del 24 dicembre 2013.

2. Ai fini della concessione del contributo a titolo di aiuto de minimis, relativamente alle informazioni non rinvenibili totalmente o parzialmente nel Registro nazionale aiuti, l'operatore economico presenta, utilizzando la modulistica predisposta ai sensi dell'articolo 7, una dichiarazione, sottoscritta dal soggetto legittimato e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante il rispetto delle condizioni relative all'applicazione del regime de minimis.¹⁹

3. Qualora l'importo della quota di contributo da concedere a titolo di sostegno

¹⁶ Comma sostituito da art. 3, c. 1, lett. d), DPRReg. 26/7/2021, n. 0125/Pres. (B.U.R. 4/8/2021, n. 31).

¹⁷ Comma sostituito da art. 3, c. 1, DPRReg. 30/3/2016, n. 058/Pres. (B.U.R. 13/4/2016, n. 15).

¹⁸ Articolo sostituito da art. 4, c. 1, DPRReg. 26/7/2021, n. 0125/Pres. (B.U.R. 4/8/2021, n. 31).

¹⁹ Comma sostituito da art. 5, c. 1, lett. a), DPRReg. 26/7/2021, n. 0125/Pres. (B.U.R. 4/8/2021, n. 31).

all'operatore economico, determinata ai sensi dell'articolo 9, superi il massimale disponibile per l'operatore economico a titolo di aiuto de minimis al momento della concessione, l'importo della quota di contributo medesima viene conseguentemente ridotto, previa accettazione da parte dell'operatore economico. La mancata accettazione comporta l'impossibilità di concedere la quota di contributo a titolo di sostegno all'operatore economico.²⁰

Art. 7

(Modalità per la presentazione delle domande)

1. Le domande di contributo sono presentate, nel rispetto della normativa fiscale vigente sull'imposta di bollo, all'ufficio competente. Con decreto del direttore dell'ufficio competente, reso disponibile sul sito internet della Regione, sono approvati lo schema di domanda e i relativi allegati l'atto di domanda e i relativi allegati, assicurando l'informativa privacy a norma del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 (Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)).²¹

2. La domanda di contributo attestante il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3 è sottoscritta dal soggetto legittimato nelle forme previste dalla normativa vigente in materia di autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive ed è corredata della seguente documentazione:

- a) relazione analitica delle iniziative per le quali si chiede il contributo sottoscritta dal soggetto legittimato;
- b) prospetto analitico riassuntivo delle spese che si intendono sostenere nonché delle spese eventualmente già sostenute nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda, redatto in base alle tipologie di spesa indicate all'articolo 4, comma 2;
- c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dal soggetto legittimato, redatta ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), prevista per accertare le informazioni non rinvenibili totalmente o parzialmente nel Registro nazionale aiuti, attestante il rispetto dell'applicazione del regime de minimis;
- d) modello F23, attestante il pagamento dell'imposta di bollo, previsto dal comma 1;
- e) fotocopia di tutti i componenti lo studio associato o la società in corso di validità;
- f) nel caso di spese per adeguamento o ristrutturazione dei locali adibiti o da adibire all'esercizio dell'attività professionale di cui all'articolo 4, comma 2, lettera m), copia del contratto di compravendita o del titolo di disponibilità dei locali;

²⁰ Comma sostituito da art. 5, c. 1, lett. b), DPR n. 26/7/2021, n. 0125/Pres. (B.U.R. 4/8/2021, n. 31).

²¹ Comma sostituito da art. 6, c. 1, lett. a), DPR n. 26/7/2021, n. 0125/Pres. (B.U.R. 4/8/2021, n. 31).

- g) nel caso di spese per la locazione dei locali adibiti all'esercizio dell'attività professionale di cui all'articolo 4, comma 2, lettera n), copia del contratto di locazione registrato;
- h) nel caso di spese da sostenere, copia dei preventivi riferiti alle spese che si intendono effettuare;
- i) nel caso di spese già sostenute nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda:
 - 1) copia dei documenti di spesa, costituiti da fatture o da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente non emessi in formato elettronico, annullati in originale con dicitura relativa all'ottenimento del contributo. Nel caso in cui i documenti di spesa siano emessi in formato elettronico, il beneficiario presenta copia delle fatture unitamente a una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, comprendente l'elenco dei giustificativi resi in formato elettronico, con indicati i relativi importi, con la quale attesta che la documentazione citata, presentata per l'ottenimento del contributo, è priva di annullamento;
 - 2) dichiarazione attestante la corrispondenza agli originali delle copie dei documenti non emessi in formato elettronico di cui al numero 1);
 - 3) documentazione comprovante l'avvenuto pagamento delle spese.^{22 23 24 25}

3. La domanda di contributo può essere presentata per due volte nel triennio, fino al raggiungimento del limite massimo di contributo previsto dall'articolo 9, comma 2.

4. La seconda domanda di contributo può essere presentata solo dopo l'avvenuta presentazione all'ufficio competente²⁶ della rendicontazione relativa alla prima domanda. Le spese di cui all'articolo 4, comma 2, lettere m) e n) possono essere inserite nel piano di spesa fino al raggiungimento del limite massimo previsto e tale limite è calcolato cumulativamente con il contributo eventualmente erogato per la prima domanda presentata per la stessa tipologia di spesa.

5. Non sono finanziabili le domande presentate successivamente alla scadenza del termine del triennio di attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d).

5 bis. In deroga a quanto previsto dal comma 5, le domande di contributo presentate esclusivamente per spese già sostenute nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda, effettuate nel triennio di attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), possono essere presentate entro sessanta giorni decorrenti dalla scadenza del triennio stesso.²⁷

²² Lettera sostituita da art. 4, c. 1, lett. a), DPRReg. 30/3/2016, n. 058/Pres. (B.U.R. 13/4/2016, n. 15).

²³ Lettera sostituita da art. 4, c. 1, lett. b), DPRReg. 30/3/2016, n. 058/Pres. (B.U.R. 13/4/2016, n. 15).

²⁴ Lettera aggiunta da art. 4, c. 1, lett. c), DPRReg. 30/3/2016, n. 058/Pres. (B.U.R. 13/4/2016, n. 15).

²⁵ Comma sostituito da art. 6, c. 1, lett. b), DPRReg. 26/7/2021, n. 0125/Pres. (B.U.R. 4/8/2021, n. 31).

²⁶ Parole sostituite da art. 6, c. 1, lett. c), DPRReg. 26/7/2021, n. 0125/Pres. (B.U.R. 4/8/2021, n. 31).

²⁷ Comma aggiunto da art. 4, c. 1, lett. d), DPRReg. 30/3/2016, n. 058/Pres. (B.U.R. 13/4/2016, n. 15).

Art. 8
(Concessione del contributo)

1. I contributi relativi alle iniziative di cui al presente regolamento sono concessi tramite procedimento valutativo a sportello secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda, ai sensi dell'articolo 36, commi 4, 5 e 6 della legge regionale 7/2000, nel termine di novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della domanda stessa.

2. L'ufficio competente verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto previsti dal presente regolamento nonché la rispondenza della domanda ai requisiti di legittimazione e alle condizioni di ammissibilità richiedendo, ove necessario, documentazione integrativa.

3. Ove le domande siano ritenute irregolari o incomplete, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al richiedente indicandone le cause e assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione. Nel caso in cui la documentazione trasmessa permanga irregolare o incompleta l'ufficio competente procede sulla base della documentazione agli atti. La domanda è respinta qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della stessa decorra inutilmente.²⁸

4. Nell'ipotesi di cui al comma 3, il termine di cui al comma 1 è sospeso.

5. (ABROGATO).²⁹

6. A conclusione del procedimento, l'ufficio competente comunica al richiedente l'esito dello stesso:

- a) la concessione del contributo e l'eventuale contestuale erogazione dello stesso ai sensi del comma 6 bis;³⁰
- b) l'ammissibilità della domanda, ma la sua mancata copertura finanziaria;
- c) l'inammissibilità della domanda, con le relative motivazioni.

6 bis. Nel caso in cui nel piano di spesa cui all'articolo 7, comma 2, lettera b) siano inserite spese già sostenute in misura pari almeno al 70 per cento del totale delle spese ammissibili, il contributo è erogato nella stessa misura percentuale, contestualmente alla concessione del contributo stesso, previo esame della documentazione di cui all'articolo 7, comma 2 e secondo quanto disposto dal presente articolo. L'eventuale erogazione del saldo sarà disposta secondo quanto previsto dall'articolo 10.³¹

6 ter. Le domande di contributo rimaste inevase per insufficiente disponibilità

²⁸ Comma sostituito da art. 7, c. 1, lett. a), DPRReg. 26/7/2021, n. 0125/Pres. (B.U.R. 4/8/2021, n. 31).

²⁹ Comma abrogato da art. 7, c. 1, lett. b), DPRReg. 26/7/2021, n. 0125/Pres. (B.U.R. 4/8/2021, n. 31).

³⁰ Lettera sostituita da art. 5, c. 1, lett. a), DPRReg. 30/3/2016, n. 058/Pres. (B.U.R. 13/4/2016, n. 15).

³¹ Comma aggiunto da art. 5, c. 1, lett. b), DPRReg. 30/3/2016, n. 058/Pres. (B.U.R. 13/4/2016, n. 15).

annuale di bilancio sono accolte con fondi stanziati nel bilancio successivo.³²

Art. 9

(Ammontare del contributo)

1. L'ammontare del contributo è pari al 50 per cento delle spese ammissibili, nel rispetto dei limiti di cui al comma 2.

1 bis. L'ammontare del contributo è pari al 70 per cento delle spese ammissibili nel caso di forme associate o societarie di attività professionali composte esclusivamente da giovani professionisti, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e bis), nel rispetto dei limiti di cui al comma 2.³³

2. L'importo del contributo è compreso tra 1.500,00 euro e 30.000,00³⁴ euro.

3. L'importo del contributo complessivamente concesso al medesimo beneficiario nell'arco del triennio non può superare il limite massimo di contributo previsto dal comma 2.

3 bis. I requisiti previsti dal comma 1 bis devono sussistere all'atto di presentazione della domanda. Qualora nella domanda di contributo siano inserite spese già sostenute nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda e vi sia stata una variazione della compagine associativa o societaria, i requisiti di cui al comma 1 bis devono sussistere anche dalla data del primo documento di spesa ammesso a contributo.³⁵

4. Il contributo non è cumulabile con altri contributi concessi, a qualsiasi titolo, per le stesse finalità ed aventi ad oggetto le stesse spese.

Art. 10

(Rendicontazione ed erogazione del contributo)

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 4, comma 6 e dall'articolo 8, comma 6 bis, gli interventi per i quali il contributo è stato concesso devono essere realizzati entro dodici mesi dalla data di concessione del contributo e comunque nel rispetto del limite del triennio, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d). Le eventuali variazioni dei contenuti delle iniziative concesse devono essere debitamente giustificate con specifico riferimento alle singole voci di spesa e la loro ammissibilità è valutata in sede di esame della rendicontazione della spesa.^{36 37}

³² Comma aggiunto da art. 5, c. 1, lett. b), DPRReg. 30/3/2016, n. 058/Pres. (B.U.R. 13/4/2016, n. 15).

³³ Comma aggiunto da art. 8, c. 1, lett. a), DPRReg. 26/7/2021, n. 0125/Pres. (B.U.R. 4/8/2021, n. 31).

³⁴ Parole sostituite da art. 8, c. 1, lett. b), DPRReg. 26/7/2021, n. 0125/Pres. (B.U.R. 4/8/2021, n. 31).

³⁵ Comma aggiunto da art. 8, c. 1, lett. c), DPRReg. 26/7/2021, n. 0125/Pres. (B.U.R. 4/8/2021, n. 31).

³⁶ Parole aggiunte da art. 6, c. 1, lett. a), DPRReg. 30/3/2016, n. 058/Pres. (B.U.R. 13/4/2016, n. 15).

³⁷ Comma sostituito da art. 9, c. 1, lett. a), DPRReg. 26/7/2021, n. 0125/Pres. (B.U.R. 4/8/2021, n. 31).

2. Il termine di cui al comma 1 può essere prorogato, nel rispetto del limite del triennio, per un periodo massimo di sessanta giorni, a condizione che la relativa richiesta sia motivata e sia presentata prima della scadenza del termine stesso.

3. Ai fini dell'erogazione del contributo, il beneficiario presenta all'ufficio competente, entro sessanta giorni dalla conclusione del periodo di cui ai commi 1 e 2, la rendicontazione della spesa e in particolare:

- a) copia dei documenti di spesa, costituiti da fatture o da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente non emessi in formato elettronico, annullati in originale con dicitura relativa all'ottenimento del contributo. Nel caso in cui i documenti di spesa siano emessi in formato elettronico, il beneficiario presenta copia delle fatture unitamente a una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, comprendente l'elenco dei giustificativi resi in formato elettronico, con indicati i relativi importi, con la quale attesta che la documentazione citata, presentata per l'ottenimento del contributo, è priva di annullamento;
- b) dichiarazione attestante la corrispondenza agli originali delle copie dei documenti non emessi in formato elettronico di cui alla lettera a);
- c) documentazione comprovante l'avvenuto pagamento delle spese;
- d) relazione illustrativa dettagliata degli interventi realizzati, sottoscritta dal soggetto legittimato;
- e) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dal soggetto legittimato, redatta ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, attestante la permanenza per l'intera durata del periodo contributivo dei requisiti previsti dall'articolo 3, commi 1, 2 e 2 bis.^{38 39}

4. La rendicontazione della spesa sostenuta dai soggetti beneficiari aventi natura di impresa può essere presentata anche con le modalità di cui all'articolo 41 bis della legge regionale 7/2000, fatta salva la presentazione della documentazione di cui al comma 3, lettere d) ed e).

5. Ove la documentazione presentata per la rendicontazione della spesa sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al beneficiario indicandone le cause e assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione. Nel caso in cui la documentazione trasmessa permanga irregolare o incompleta l'ufficio competente procede sulla base della documentazione agli atti. La richiesta di erogazione del contributo è respinta e il decreto di concessione è revocato ai sensi dell'articolo 15, qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della documentazione presentata a rendiconto decorra inutilmente.⁴⁰

6. Il contributo è erogato a seguito dell'esame della rendicontazione, entro novanta

³⁸ Lettera sostituita da art. 6, c. 1, lett. b), DPRReg. 30/3/2016, n. 058/Pres. (B.U.R. 13/4/2016, n. 15).

³⁹ Comma sostituito da art. 9, c. 1, lett. b), DPRReg. 26/7/2021, n. 0125/Pres. (B.U.R. 4/8/2021, n. 31).

⁴⁰ Comma sostituito da art. 9, c. 1, lett. c), DPRReg. 26/7/2021, n. 0125/Pres. (B.U.R. 4/8/2021, n. 31).

giorni dalla data di ricevimento della documentazione di cui al comma 3.

7. Nell'ipotesi di cui al comma 5, il termine di cui al comma 6 è sospeso.

Art. 11

(Documentazione giustificativa della spesa)

1. La documentazione giustificativa della spesa:

- a) è costituita da fatture⁴¹ o da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente;
- b) è intestata al soggetto beneficiario;
- c) ha una data compresa tra i dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda e i termini indicati all'articolo 10, commi 1 e 2; nel caso in cui la documentazione della spesa sia costituita da avviso di pagamento, la data da considerare ai fini dell'ammissibilità della spesa è quella indicata come data di scadenza del pagamento.^{42 43}

2. Il pagamento delle spese avviene, pena inammissibilità della relativa spesa, esclusivamente tramite sistemi di pagamento tracciabili quali bonifico bancario o postale, assegno, carta di debito, carta di credito o carta di pagamento.^{44 45}

3. L'avvenuto pagamento della spesa è provato dalla seguente documentazione:

- a) copia del documento attestante la perfezionata transazione bancaria o postale, dal quale si evince l'effettivo trasferimento di denaro a favore dei fornitori di beni o servizi, per gli importi corrispondenti a quelli indicati nei documenti di spesa presentati. Nel caso di spese effettuate con carta di credito copia dell'estratto conto; il pagamento si intende perfezionato il giorno della transazione;
- b) per pagamenti tramite assegno, una dichiarazione liberatoria del fornitore dei beni e servizi oppure copia del documento di spesa riportante la dicitura "pagato" con firma, data e timbro del fornitore di beni o servizi apposti sull'originale del documento.^{46 47 48}

4. La spesa di cui all'articolo 4, comma 2, lettera o) può essere sostenuta anche mediante modalità di pagamento diverse da quelle di cui al comma 2, a condizione che il loro effettivo sostenimento sia comprovato da idonea documentazione bancaria, anche diversa da quella di cui al comma 3.⁴⁹

⁴¹ Parole sostituite da art. 10, c. 1, lett. a), DPRReg. 26/7/2021, n. 0125/Pres. (B.U.R. 4/8/2021, n. 31).

⁴² Lettera sostituita da art. 7, c. 1, lett. a), DPRReg. 30/3/2016, n. 058/Pres. (B.U.R. 13/4/2016, n. 15).

⁴³ Lettera sostituita da art. 10, c. 1, lett. b), DPRReg. 26/7/2021, n. 0125/Pres. (B.U.R. 4/8/2021, n. 31).

⁴⁴ Comma sostituito da art. 7, c. 1, lett. b), DPRReg. 30/3/2016, n. 058/Pres. (B.U.R. 13/4/2016, n. 15).

⁴⁵ Comma sostituito da art. 10, c. 1, lett. c), DPRReg. 26/7/2021, n. 0125/Pres. (B.U.R. 4/8/2021, n. 31).

⁴⁶ Parole aggiunte da art. 7, c. 1, lett. c), DPRReg. 30/3/2016, n. 058/Pres. (B.U.R. 13/4/2016, n. 15).

⁴⁷ Parole soppresse da art. 7, c. 1, lett. d), DPRReg. 30/3/2016, n. 058/Pres. (B.U.R. 13/4/2016, n. 15).

⁴⁸ Comma sostituito da art. 10, c. 1, lett. d), DPRReg. 26/7/2021, n. 0125/Pres. (B.U.R. 4/8/2021, n. 31).

⁴⁹ Comma sostituito da art. 10, c. 1, lett. e), DPRReg. 26/7/2021, n. 0125/Pres. (B.U.R. 4/8/2021, n. 31).

5. (ABROGATO).⁵⁰

6. Non sono riconosciute spese eccedenti l'importo di spesa massimo ammesso a contributo.

7. L'ufficio competente ha la facoltà di chiedere in qualunque momento l'esibizione degli originali dei documenti di spesa di cui all'articolo 10, comma 3, lettera a) e all'articolo 7, comma 2, lettera i), numero 1).^{51 52}

Art. 12

(Erogazione del contributo in via anticipata)

1. Il contributo previsto dal presente regolamento può essere erogato in via anticipata, in misura pari al 70 per cento dell'importo del contributo concesso, previa presentazione, da parte del beneficiario, di fideiussione bancaria o assicurativa, d'importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli eventuali interessi.

2. Le fideiussioni devono prevedere l'esclusione del beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

3. Il beneficiario richiede l'erogazione anticipata del contributo ad avvenuta concessione dello stesso presentando l'originale della fideiussione bancaria o assicurativa.

4. Ove la richiesta di erogazione in via anticipata sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al beneficiario indicandone le cause e assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione. La richiesta⁵³ è respinta qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della stessa decorra inutilmente.

5. I contributi sono erogati in via anticipata a seguito dell'esame della documentazione, entro novanta giorni dalla data di ricevimento della documentazione di cui al comma 3.

6. Nell'ipotesi di cui al comma 4, il termine di cui al comma 5 è sospeso.

Art. 13

(Obblighi del beneficiario e vincolo destinazione dei beni)

1. Il beneficiario è tenuto a mantenere nei tre anni successivi alla data dell'ultimo

⁵⁰ Comma abrogato da art. 10, c. 1, lett. f), DPRReg. 26/7/2021, n. 0125/Pres. (B.U.R. 4/8/2021, n. 31).

⁵¹ Parole aggiunte da art. 7, c. 1, lett. e), DPRReg. 30/3/2016, n. 058/Pres. (B.U.R. 13/4/2016, n. 15).

⁵² Comma sostituito da art. 10, c. 1, lett. g), DPRReg. 26/7/2021, n. 0125/Pres. (B.U.R. 4/8/2021, n. 31).

⁵³ Parole sostituite da art. 12, c. 1, DPRReg. 26/7/2021, n. 0125/Pres. (B.U.R. 4/8/2021, n. 31).

documento di spesa ammesso a contributo, coincidente con la data di conclusione dell'iniziativa:

- a) la partita IVA dichiarata per l'ottenimento del contributo;
- b) la sede legale o operativa nel territorio regionale.⁵⁴

2. Il beneficiario del contributo ha l'obbligo di mantenere la destinazione dei beni mobili per la durata di tre anni dalla data di conclusione dell'iniziativa. Per i contributi ottenuti a valere sulla tipologia di cui all'articolo 4, comma 2, lettera m), il relativo vincolo di destinazione deve essere osservato con riferimento ai locali indicati nella domanda oggetto di adeguamento o ristrutturazione.

3. Successivamente alla presentazione della rendicontazione, il beneficiario presenta annualmente, all'ufficio competente, entro il 31 marzo di ogni anno, una dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, sottoscritta dal soggetto legittimato, redatta ai sensi degli articoli 46 e 47, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 attestante il rispetto degli obblighi di cui ai commi 1 e 2, fino alla scadenza degli stessi.

4. In caso di inosservanza dell'obbligo di invio della dichiarazione annuale di cui al comma 3 l'ufficio competente procede a diffidare il beneficiario alla presentazione della dichiarazione stessa assegnando un termine. Decorso inutilmente il predetto termine l'ufficio competente procede a ispezioni e controlli ai sensi delle vigenti normative in materia.⁵⁵

5. La violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 comporta la rideterminazione dell'incentivo in proporzione al periodo per il quale i vincoli non sono stati rispettati.

6. La mancata trasmissione della dichiarazione annuale di cui al comma 3 e la mancata collaborazione del beneficiario alla verifica del rispetto degli obblighi di cui al presente articolo comporta la revoca del contributo erogato.

Art. 14

(Cause di rideterminazione del contributo concesso)

1. Il contributo regionale concesso è rideterminato qualora le spese rendicontate risultino inferiori a quelle ammesse a contributo e siano almeno pari al 70 % della spesa ammessa, ferma restando l'osservanza del limite minimo stabilito dall'articolo 9 comma 2.⁵⁶

Art. 15

(Cause di revoca del contributo concesso)

⁵⁴ Comma sostituito da art. 12, c. 1, lett. a), DPRReg. 26/7/2021, n. 0125/Pres. (B.U.R. 4/8/2021, n. 31).

⁵⁵ Comma sostituito da art. 12, c. 1, lett. b), DPRReg. 26/7/2021, n. 0125/Pres. (B.U.R. 4/8/2021, n. 31).

⁵⁶ Comma sostituito da art. 8, c. 1, DPRReg. 30/3/2016, n. 058/Pres. (B.U.R. 13/4/2016, n. 15).

1. Il decreto di concessione del contributo è revocato qualora:
- a) il beneficiario rinunci al contributo;
 - b) gli interventi per i quali il contributo è stato concesso non siano realizzati entro i termini previsti dall'articolo 10, commi 1 e 2;
 - c) la rendicontazione delle spese non sia presentata entro il termine previsto dall'articolo 10, comma 3;
 - d) non sia rispettato il termine previsto per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della rendicontazione di cui all'articolo 10, comma 5;
 - e) la spesa effettivamente sostenuta e ammessa a rendiconto sia inferiore al 70 per cento della spesa ammessa a contributo ai sensi dell'articolo 8;⁵⁷
 - f) l'ammontare del contributo calcolato sulla spesa effettivamente sostenuta e presentata a rendiconto sia inferiore al limite minimo stabilito dall'articolo 9, comma 2;
 - g) non si riscontri la veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese in base alla vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, salvo quanto previsto dall'articolo 71, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000;
 - h) non si riscontri, in sede di verifiche o accertamenti, la presenza dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 3;
 - i) il beneficiario non provveda nei termini alla trasmissione della dichiarazione di cui all'articolo 13, comma 3, e non collabori con l'ufficio competente ai fini della verifica del rispetto degli obblighi previsti dall'articolo stesso e dall'articolo 16;⁵⁸
 - j) siano venuti meno uno o più dei requisiti previsti dall'articolo 3.

2. (ABROGATO).⁵⁹

Art. 16
(*Ispezioni e controlli*)

1. Ai sensi dell'articolo 44 delle legge regionale 7/2000, in qualsiasi momento l'ufficio competente può disporre, anche a campione, ispezioni e controlli, e richiedere l'esibizione dei documenti originali in relazione ai contributi concessi, allo scopo di verificare lo stato di attuazione degli interventi, il rispetto degli obblighi previsti dal presente regolamento e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario.

Art. 17
(*Rinvio*)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le norme stabilite dalla legge regionale n. 7/2000.

⁵⁷ Lettera sostituita da art. 13, c. 1, lett. a), DPRReg. 26/7/2021, n. 0125/Pres. (B.U.R. 4/8/2021, n. 31).

⁵⁸ Lettera sostituita da art. 13, c. 1, lett. b), DPRReg. 26/7/2021, n. 0125/Pres. (B.U.R. 4/8/2021, n. 31).

⁵⁹ Comma abrogato da art. 13, c. 1, lett. c), DPRReg. 26/7/2021, n. 0125/Pres. (B.U.R. 4/8/2021, n. 31).

Art. 18
(Norme transitorie)

1. Il regolamento per la concessione ai professionisti di incentivi per l'avvio di forme associate o societarie tra soggetti che esercitano la medesima o diverse professioni ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 22 aprile 2004 n. 13 (Interventi in materia di professioni), emanato con decreto del Presidente della Regione 8 giugno 2005, n. 169 continua a trovare applicazione con riferimento ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Coloro che hanno già beneficiato del contributo per gli interventi previsti dal decreto del Presidente della Regione n. 169/2005 possono presentare domanda di contributo la seconda volta nell'arco del triennio, secondo quanto disposto all'articolo 7, commi 3 e 4.

Art. 19
(Abrogazione)

1. E' abrogato il decreto del Presidente della Regione n. 169/2005.

Art. 20
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.